



# COMUNE DI VALLE LOMELLINA

## PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 67/20-P DEL 31/07/2020

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA CON RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO - 1^ LOTTO (CUP G56J20000030001) - OPERE EDILI (CIG:Z042DCDAD5).**  
**AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno, del mese di luglio, nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:

- con Delibera G.M. n. 51 del 16.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo predisposto dall'Ing. Paolo Sozzani di Garlasco (PV), da finanziarsi interamente con i contributi statali assegnati con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14/01/2020, progetto denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA CON RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO - 1^ LOTTO" che prevede un costo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.437,17 di lavori, oneri di sicurezza compresi, ed € 14.562,83 di somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche ed imprevisti;
- l'opera è prevista in Bilancio all'intervento cod. 20450101, PCI 2.2.1.9 missione 4 programma 6, interamente finanziata con i contributi statali assegnati dal decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14/01/2020;
- con propria determinazione n. 65/20-P del 29/07/2020, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l., Via Robecchi n. 56 - 27030 Zeme (PV), P.IVA e C.F. 02064110188, mediante affidamento diretto, per l'importo di euro € 13.717,34 + € 500,00 di oneri sicurezza, ed oltre IVA 22%, per un totale di € 17.345,15;
- che il contratto è stato formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in trasmissione comunicazione della determinazione n. 65/20-P, con nota prot. 2375 del 29/07/2020, inviata tramite PEC alla ditta in pari data, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in data 29/07/2020 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;

RILEVATO che l'affidatario, in sede di offerta, ha dichiarato l'intenzione di subappaltare, nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto:

- quota lavori edili;

VISTA la sotto specificata richiesta, pervenuta dalla Ditta IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l., conservata in atti, tesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto:

- prot. 2409 del 31/07/2020 - richiesta di subappaltare alla Ditta IMPRESA EDILE MARIANO PIERO di Valle Lomellina (PV), P.IVA 02235180185, C.F. MRLPRI69T12F080Z, i lavori edili, per un importo presunto pari ad Euro 3.310,30, comprensivi degli oneri della sicurezza ed oltre I.V.A. di legge;

APPURATO che la richiesta di cui sopra rientra a tutti gli effetti nella casistica del subappalto, così come codificata dal D. Lgs. 50/2016;



PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto in oggetto, riferendosi alla categoria prevalente individuata ai fini dell'appalto dell'opera in argomento rientra nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, pari ad Euro 14.217,34;

EVIDENZIATO inoltre che l'appaltatore ha dichiarato:

- l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento con l'Impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 2359 del codice Civile;
- di aver favorevolmente verificato l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII;
- che verranno praticati per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- che saranno corrisposti all'impresa subappaltatrice gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

CONSIDERATO che l'appaltatore ha depositato altresì, ai sensi del già citato art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, copia del contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice;

ATTESO pertanto che la richiesta presentata dalla Ditta IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l., è legittima e conforme ai disposti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che si è proceduto, con esito positivo, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, ad effettuare le dovute verifiche in capo ai soggetti subappaltatori, dell'assolvimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come da documentazione (DURC prot. INAIL\_23290254 del 23/07/2020, valido fino al 20/11/2020) conservata in atti;

RILEVATO quindi che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione, rappresentabile in un provvedimento espresso, a seguito di effettuata istruttoria della pratica;

PRECISATO che ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

## **D E T E R M I N A**

LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente determinato;

DI AUTORIZZARE, vista la richiesta inoltrata dalla ditta appaltatrice IMMOBILIARE CASTELLO S.r.l., dettagliata in premessa, il subappalto per lavori edili, per l'importo di € 3.310,30 comprensivi degli oneri della sicurezza, a favore della ditta alla Ditta IMPRESA EDILE MARLANO PIERO di Valle Lomellina (PV), P.IVA 02235180185, C.F. MRLPRI69T12F080Z;

DI PRECISARE:

- che dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative in materia e nello specifico l'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che nelle more del perfezionamento delle verifiche in capo ai subappaltatori, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, non ancora concluse, stante l'urgenza dei lavori, la presente autorizzazione è rilasciata in assenza temporanea delle stesse, sotto condizione risolutiva e, nel caso in cui risultino successivamente positive, fatto salvo il pagamento delle opere eventualmente già eseguite;

- che il Comune provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto espressamente previsto dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. ovverosia, come per il caso di specie, "... quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa";
- le imprese subappaltatrici non potranno cedere a terzi, neppure in parte, le opere oggetto del contratto di subappalto;

DI DARE ATTO che per l'opera in oggetto è stato acquisito il codice CUP G56J20000030001, mentre per l'appalto in oggetto è stato acquisito il codice CIG Z042DCDAD5 ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DI NOTIZIARE della presente determinazione entrambe le ditte interessate dal presente provvedimento, nonché la Direzione Lavori e il Coordinatore per la sicurezza, ciascuno in ordine alle proprie competenze e responsabilità connesse al presente atto;

DI RIBADIRE tutti gli obblighi per l'appaltatore e per il subappaltatore in materia di previdenza, assicurazioni e antinfortunistica, nonché in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché la normativa in merito alla piena tracciabilità dei pagamenti;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intenderà revocata anche parzialmente nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche in capo alle Imprese Subappaltatrici;

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DI TRASMETTERE la presente al nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti della legge 191/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Piovan geom. Simona



